

Spettabili  
**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 18 marzo 2025

## **PREMESSA**

Inviamo la presente per riassumere alcune recenti novità che interessano il mondo associativo.

## **AGGIORNAMENTO DATI NEL RASD**

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 39/2021 e dall'art. 7 comma 2 del regolamento 29 gennaio 2024, le modifiche e gli aggiornamenti dei dati indicati in fase di iscrizione nel RASD devono essere comunicati tempestivamente, **e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno**, attraverso una dichiarazione da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, da inviare telematicamente, per il tramite dell'Organismo sportivo affiliante; la dichiarazione deve essere presentata anche per comunicare:

- l'aggiornamento degli amministratori in carica;
- ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

I dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono inoltre essere trasmessi, con le medesime modalità, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento.

Come previsto dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 39/2021, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, il Dipartimento per lo Sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, invita l'associazione o la società ad adempiere all'obbligo, fissando un termine non superiore a 180 giorni; la cancellazione dal RASD dovrebbe infatti verificarsi solo decorso inutilmente tale termine.



consulenza alle associazioni

## **AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

Lo scorso 8 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che *“la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore”*.

In particolare viene confermata l'applicabilità delle norme in materia di imposte sui redditi degli enti del Terzo settore (articolo 79 del D.Lgs 117/2017) e dell'esenzione da Ires per gli utili delle imprese sociali accantonati a riserva indivisibile (articolo 18 del D.Lgs 112/2017). Non sono invece ancora applicabili le norme sulle agevolazioni per gli investimenti in imprese sociali di nuova costituzione (articolo 18, commi 3 e 4 D.Lgs 112/2017) e le misure di finanza sociale per gli enti del Terzo settore (articolo 77 D.Lgs 117/2017) per le quali si attende ancora il parere positivo.

Dal 1° gennaio 2026 entreranno quindi in vigore le nuove norme.

Gli enti che hanno mantenuto la qualifica di **Onlus** avranno, quindi, tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguare i propri statuti, optando per la disciplina enti del Terzo settore (Ets) o impresa sociale, e procedere all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

**Criticità.** Per quanto riguarda la fiscalità diretta degli Ets, diventa urgente un intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate che permetta agli enti di impostare correttamente la contabilità al fine di evidenziare correttamente il rapporto di cui all'articolo 79 comma 2-bis, ovvero che *“i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi”*.

Altro aspetto che necessita di un approfondimento è la portata di quanto contenuto nel comma 5-bis circa la rilevanza ai fini della non commercialità dell'ente del *“valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali”*.

## **ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE PER ONLUS E ASD**

Dal 13 marzo e fino al prossimo 10 aprile 2025, le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al riparto del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2025.

Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 23 luglio 2020, il 5 per mille può essere destinato al:

- sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;

---

**Kira srl**  
C.F. e P. IVA. 03447670278  
C.C.I.A.A. 03447670278  
Reg. Impr. VE 03447670278  
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

**Sede legale e operativa**  
Mestre, Via F. Baracca 39  
30172 Venezia (VE)

**Unità locale Friuli Venezia Giulia**  
Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)  
ts@kirasrl.it



consulenza alle associazioni

- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI e in possesso dei previsti requisiti;
- finanziamento degli enti della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

Le ONLUS che sono iscritte all'Anagrafe, ma che non sono presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 12 marzo, devono presentare la domanda di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i relativi servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato entro il 10 aprile 2025.

Entro il medesimo termine del 10 aprile 2025, anche le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla presentazione della domanda di accesso in caso di nuova costituzione oppure se nel 2024 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente tenuto e pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Entro il prossimo 20 aprile, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio delle ONLUS iscritte e il CONI quello delle associazioni sportive dilettantistiche. Qualora emergessero errori di iscrizione, il legale rappresentante del soggetto richiedente o un suo incaricato in possesso di delega potrà richiedere le relative correzioni alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate o all'Ufficio del CONI territorialmente competenti entro il successivo 30 aprile 2025.

Gli elenchi definitivi saranno poi pubblicati entro il 10 maggio 2025.

Il termine del 10 aprile 2025 è applicabile anche per gli enti del Terzo settore, gli enti della ricerca scientifica e gli enti della ricerca sanitaria, i quali, come previsto dal DPCM 23 luglio 2020, presentano la domanda di accesso, se non sono già iscritti nei relativi elenchi permanenti pubblicati entro il 31 marzo 2025, rispettivamente:

- al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (tramite il portale del RUNTS);
- al Ministero dell'Università e della ricerca;
- al Ministero della Salute.

## **ROTTAMAZIONE QUARTER**

---

### **Kira srl**

C.F. e P. IVA. 03447670278  
C.C.I.A.A. 03447670278  
Reg. Impr. VE 03447670278  
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

### **Sede legale e operativa**

Mestre, Via F. Baracca 39  
30172 Venezia (VE)

### **Unità locale Friuli Venezia Giulia**

Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)  
ts@kirasrl.it



consulenza alle associazioni

Con l'emanazione del Decreto Legge n. 202/2024 "Milleproroghe", coordinato con la Legge n. 15/2025, è stata prevista la possibilità di riammissione alla "Rottamazione-quater" (la rottamazione-*quater* ha riguardato i carichi affidati all'Agente della riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022) per i contribuenti decaduti dal beneficio entro il 31 dicembre 2024 a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute alle scadenze previste.

Per poter accedere nuovamente alla Definizione agevolata, è necessario presentare apposita domanda esclusivamente online entro il 30 aprile 2025.

Nella richiesta dovranno essere specificati:

- i debiti per i quali si richiede la riammissione;
- il numero di rate con cui si intende effettuare il pagamento, scegliendo tra:
  - un'unica soluzione, con scadenza 31 luglio 2025;
  - fino a un massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con le seguenti scadenze: 31 luglio 2025; 30 novembre 2025; e le rate successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento delle somme dovute sarà soggetto all'applicazione di interessi al tasso del 2% annuo.

### **ASSEMBLEE "A DISTANZA" PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI**

Il co. 14-*sexies* dell'art. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.12.2024) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020). Nello specifico, il termine di cui all'art. 106 co. 7 del DL 18/2020, scaduto il 31.12.2024, è stato differito al 31.12.2025.

In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee "tenute", non solo "convocate", fino a tale data, sarà possibile:

- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano

---

**Kira srl**  
C.F. e P. IVA. 03447670278  
C.C.I.A.A. 03447670278  
Reg. Impr. VE 03447670278  
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

**Sede legale e operativa**  
Mestre, Via F. Baracca 39  
30172 Venezia (VE)

**Unità locale Friuli Venezia Giulia**  
Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)  
ts@kirasrl.it



consulenza alle associazioni

l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo).

### **PROROGA DEL REGIME DI ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI**

L'art. 3 co. 10 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, rinvia all'1.1.2026 l'abolizione del regime di esclusione IVA per gli enti associativi e la conseguente introduzione del nuovo regime di esenzione previsto dall'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021.

Nello specifico, viene modificato l'art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava all'1.1.2025 la decorrenza delle citate disposizioni di riforma.

In sostanza, per effetto della modifica, viene prorogato di un ulteriore anno il regime di "decommercializzazione" IVA previsto per tali enti dall'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72.

Ciò significa, in particolare, che fino al 31.12.2025 continueranno ad essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, dietro versamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, rese nei confronti di:

- soci, associati, partecipanti;
- associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Soltanto a partire dall'1.1.2026 tali operazioni, per effetto di quanto disposto dall'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021, saranno attratte nel campo di applicazione dell'imposta e assoggettate, in linea generale, al regime di esenzione.

### **NEWS**

In allegato l'invito per un Webinar organizzato da Intesa San Paolo avente ad oggetto:

*Quali soluzioni per efficientare le Organizzazioni attraverso processi di digitalizzazione.*

---

**Kira srl**  
C.F. e P. IVA. 03447670278  
C.C.I.A.A. 03447670278  
Reg. Impr. VE 03447670278  
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

**Sede legale e operativa**  
Mestre, Via F. Baracca 39  
30172 Venezia (VE)

**Unità locale Friuli Venezia Giulia**  
Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)  
ts@kirasrl.it



consulenza alle associazioni

In allegato anche il bando acceso da Intesa San Paolo con Fondazione CDP per Premio Innovazione Sociale.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. diego zorzetto

---

**Kira srl**

C.F. e P. IVA. 03447670278  
C.C.I.A.A. 03447670278  
Reg. Impr. VE 03447670278  
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

**Sede legale e operativa**

Mestre, Via F. Baracca 39  
30172 Venezia (VE)

**Unità locale Friuli Venezia Giulia**

Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)  
ts@kirasrl.it